

circolare n° 6/2016

30/06/2016

Oggetto: Esenzione dalle fasce di reperibilità per i lavoratori del settore privato

Il Decreto del Ministero del Lavoro dell'11 gennaio 2016, aveva stabilito l'**esclusione** dell'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità (dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00 di tutti i giorni, comprese le domeniche e le festività) dei lavoratori subordinati, **dipendenti** da **datori di lavoro privati**, la cui assenza fosse riconducibile a:

- **Patologie gravi** che richiedono **terapie salvavita**, comprovate da idonea documentazione, rilasciata dalle competenti strutture sanitarie, che attesti la natura della patologia e la specifica terapia salvavita da effettuare;
- **Stati patologici** sottesi o connessi a situazioni di **invalidità riconosciuta**, che abbia determinato una riduzione della capacità lavorativa in misura **pari o superiore al 67%**.

L'Inps, con la circolare n. 95 del 07 giugno 2016 fornisce ulteriori indicazioni e specifica che i lavoratori interessati sono quelli **con contratto di lavoro subordinato** del **settore privato**.

L'Inps ha inoltre elaborato apposite linee guida per i medici che redigono i certificati di malattia e che in presenza di una delle situazioni patologiche enumerate, dovranno:

- **Valorizzare** i campi del certificato telematico denominati "**terapie salvavita**" / "**invalidità**";
- Nel caso di certificati di malattia redatti in via residuale in modalità cartacea, attestare esplicitamente l'eventuale sussistenza della fattispecie in argomento ai fini della esclusione del lavoratore dall'obbligo della reperibilità.

I datori di lavoro, non potranno richiedere la visita di controllo domiciliare se nel certificato medico sono valorizzati i campi "terapie salvavita" e "invalidità"

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e porgiamo cordiali saluti.

Per una lettura della Circolare INPS n. 95 del 07/06/2016 di cui trattasi si rimanda al testo dello stessa pubblicata sul sito www.studiodelorenzis.it.